



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA CENTRO CADORE ASSEGNATO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 30 del mese di DICEMBRE

alle ore 12,30 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Municipale

Intervennero i Signori:

SAVARIS Bruno - SINDACO

BATTISTELLA Daniel - VICE SINDACO

Assenti:

CILIOTTA Tito - ASSESSORE

Reg. Albo n. 1

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla medesima data, la stessa deliberazione è stata affissa anche all'Albo Pretorio.

Valle di Cadore, - 2 GEN. 2015

Il Messo Comunale

Katia Casanova Fuga

Presiede il Sig. Dr. Bruno SAVARIS nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dr. Salvatore BATTIATO nella sua qualità di Segretario Comunale.

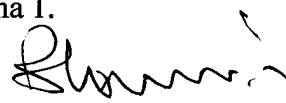
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA CENTRO CADORE ASSEGNATO IN POSIZIONE DI COMANDO A TEMPO PARZIALE.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49, comma 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO.....Dr. Bruno Savaris 

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 – art.49 – comma 1.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA 

LA GIUNTA MUNICIPALE

ATTESO che il dipendente comunale Sig. Giorgio De Col risulta ininterrottamente assente dal servizio per motivi di salute a far data dal 13 ottobre u.s. e non sono al momento noti i tempi di rientro al lavoro dello stesso;

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere alla temporanea sostituzione dello stesso presso l'Ufficio di ragioneria dell'ente, che si compone al momento di una sola unità effettiva, peraltro addetta al servizio tributi;

RILEVATO che l'Unione Montana Centro Cadore, previamente interpellata per l'occasione, ha inteso concedere l'utilizzo a tempo parziale di proprio personale dipendente operante nel settore specifico;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione riguardante i rapporti tra i due enti interessati al caso di specie;

EVIDENZIATO che risulta già acquisito l'assenso del personale da assegnare a questo ente in posizione di comando a tempo parziale;

RITENUTO dover pertanto approvare la bozza di convenzione di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri cui all'art. 49 della normativa predetta;

CON voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per quanto sopra lo schema di convenzione con l'Unione Montana Centro Cadore di Calalzo di Cadore per la temporanea assegnazione al Comune di Valle di Cadore di proprio personale dipendente in posizione di comando a tempo parziale, dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'ente tutti gli adempimenti connessi a siffatta assegnazione di personale, tra cui la sottoscrizione della convenzione medesima e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
Dr. Bruno SAVARIS

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online e all'Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - ☐ è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 , 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

UNIONE MONTANA CENTRO CADORE

COMUNE DI VALLE DI CADORE

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Unione Montana Centro Cadore a Calalzo di Cadore, in Viale Marconi 9, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

L'Unione Montana Centro Cadore rappresentata dal dott. Livio Olivotto nato a Grado GO il 19/01/1962 nella qualità di Segretario Dirigente;

Il Comune di Valle di Cadore rappresentato da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____;

Premesso

Nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economia di gestione delle risorse l'Unione Montana Centro Cadore con deliberazione di Giunta n. ____ del _____ e il Comune di Valle di Cadore con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____ hanno stabilito, di avvalersi della possibilità di utilizzare e di permettere di utilizzare la rag. Gatto Renata dipendente a tempo determinato dell'Unione Montana Centro Cadore, a tempo parziale presso il Comune di Valle di Cadore – Servizio Economico Finanziario per un periodo predeterminato.

Tanto premesso

Tra i sottoscritti dott. Livio Olivotto e _____ nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01/01/2015 al 31/03/2015 e potrà essere eventualmente prorogata per un sola volta per un periodo massimo di mesi tre. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti e decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione a mezzo PEC.

Art. 3

Condizioni per il comando

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è subordinato alla previa acquisizione del consenso scritto del lavoratore e alla previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 4

Modalità procedurali

1. Il Comune di Valle di Cadore, che per esigenze di servizio ha necessità di utilizzare la rag. Renata Gatto a tempo parziale per un periodo predeterminato, ha richiesto all'Unione Montana Centro Cadore l'autorizzazione all'utilizzo.

2. Nella richiesta è stato specificato il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, quantificato in numero 12 ore settimanali, il periodo di utilizzo e l'unità organizzativa presso la quale il personale distaccato dovrà disimpegnare le proprie mansioni.

3. L'Unione Montana Centro Cadore che ha ricevuto la richiesta, ove non ostino ragioni di servizio, provvederà ad acquisire formale consenso da parte del lavoratore richiesto e ad autorizzare l'utilizzo a tempo parziale.

4. Nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente l'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile percepita del lavoratore autorizzato.

Art. 5

Gestione del personale comandato

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso preli servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, da parte del responsabile del suddetto Ente competente al rilascio della suddetta autorizzazione, il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal responsabile della unità organizzativa alla quale, per il periodo, è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile della struttura organizzativa dell'Ente utilizzatore alla quale il dipendente è assegnato, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

6. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 6

Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. Nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 4 l'Ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile percepita dal lavoratore utilizzato a tempo parziale, comprensivo di ogni attribuzione prevista dalla legge e dal contratto di lavoro;

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto

dal CCNL (nove mesi nel triennio). Ad esempio: se il numero delle giornate di impiego nell'Ente utilizzatore, nel periodo di utilizzo, è di 182 giorni, il periodo massimo di assenza per malattia nei giorni di impiego rimborsabile dall'Ente utilizzatore è dato dal seguente rapporto proporzionale: 270 gg. (30 x 9) : 1095 gg. (365 x 3) = x : 182 gg. dove x è uguale a 61 gg. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione.

6. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore (ad es. il lavoro straordinario)

7. Il lavoratore utilizzato a tempo parziale non può essere incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente utilizzatore;

8. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi.

9. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga.

10. Al termine del periodo di utilizzo l'Ente di appartenenza provvederà a predisporre un rendiconto finale per il rimborso, da parte dell'Ente utilizzatore, dell'eventuale saldo.

11. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente *comandato* nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art. 7

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dall'Unione Montana Centro Cadore e uno dal Comune di Valle di Cadore, il terzo di comune accordo tra i due Enti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

4. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Calalzo di Cadore,

UNIONE MONTANA CENTRO CADORE
IL SEGRETARIO DIRIGENTE
(dott. Livio Olivotto)

COMUNE VALLE DI CADORE